



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1570/2024

OGGETTO: LIGUROIL S.R.L.. - MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA 2990/2022 - STUDIO DI FATTIBILITÀ PER REDAZIONE DI OMOLOGHE UNICHE, VALUTAZIONE DI UNO STUDIO DI COMPATIBILITÀ DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI LIQUIDI ACQUOSI E VARIAZIONE DEL SITO DI STOCCAGGIO DEL CODICE EER 15.02.02* - IMPIANTO SITO IN VIA B. PARODI, 153A - CERANESI (GE). ACCERTAMENTO IN ENTRATA PARI A EURO 2.000,00

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_1742_2024.docx

Hash:

FA629B79AA46576022FDC0CDFDD95829205A7B65385CC0F19CBD200B7D126E2A5E288E246D3459
9D66FB1C6CF5AB185FECB819BD6C44A71A1C3303BDF9FB375D

**Sottoscritta da
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1570/2024

Oggetto: LIGUROIL S.R.L., IMPIANTO SITO IN VIA B. PARODI, 153°, CERANESI (GE). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 2990/2022. MODIFICA NON SOSTANZIALE. STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REDAZIONE DI OMOLOGHE UNICHE, VALUTAZIONE DI UNO STUDIO DI COMPATIBILITÀ DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI LIQUIDI ACQUOSI E VARIAZIONE DEL SITO DI STOCCAGGIO DEL CODICE EER 15.02.02*. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 2.000,00.

In data 14/06/2024 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visti

il Bilancio di Previsione 2024/2026, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 34 del 15/12/2023;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

il D.C.M. n. 17 del 26/05/2021 riguardante il “Regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti

la Direttiva 2010/75/Ue del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

la Decisione della Commissione 2018/1147/UE (che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili - BAT - per le attività di trattamento dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2010/75/UE);

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte Seconda – Titolo III-bis, “L’autorizzazione integrata ambientale”, le parti III, IV e V, le successive modifiche ed integrazioni e i decreti attuativi;

il D.Lgs. 18 gennaio 2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”;

il D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128, recante il recepimento della Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC;

il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante “Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

il D.M. 6 marzo 2017, n.58, avente ad oggetto “Procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA) – Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

la D.G.R. Liguria 15 novembre 2019, n.953, avente ad oggetto “D.M. 6 marzo 2017, n. 58 recante modalità anche contabili e le tariffe da applicare ai procedimenti A.I.A. - Sostituzione della DGR n.893 del 31.10.2018”;

Premesso che

con A.D. n. 2990 del 30.12.2022 è stato disposto il riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. per l'installazione adibita allo stoccaggio e al trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art.29-quater e art. 29-sexies della Parte seconda, Titolo iii-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

con A.D. n. 98 del 20.01.2023 è stata disposta la rettifica e la sostituzione dell'allegato dell'A.D. n. 2990 del 30.12.2022;

Vista

la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana con n. 48035, successivamente perfezionata con note prot. nn. 58751 del 18.10.2023, 20472 del 27.03.2024 e 24641 del 15.04.2024, con le quali sono state presentate comunicazioni di modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Provvedimento Dirigenziale n. 2990 del 30.12.2022;

le note prot. nn. 19536 del 22.03.2024 e 24037 del 11.04.2024 con cui è stata comunicata l'irricevibilità dell'istanza a causa del mancato pagamento degli oneri istruttori, chiedendo il loro assolvimento al fine di consentire l'avvio di procedimento di modifica della suddetta autorizzazione;

la nota assunta al protocollo della Città metropolitana con n. 24641 del 15.04.2024 con cui è pervenuto il riscontro di pagamento delle spese istruttorie, pari a 2000,00 euro, in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 953/2019;

la nota prot. n. 27674 del 29.04.2023 con cui è stato comunicato alla Società l'avvio del procedimento relativo all'istanza di modifica non sostanziale in oggetto, informando della pubblicazione entro 15 giorni dalla data di avvio del procedimento stesso dell'annuncio relativo all'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, commi 3 e 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. e dell'art. 29-quater del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii.. Nella stessa nota di avvio del procedimento è stato chiesto ad ARPAL di esprimere il proprio parere di competenza entro il 20.05.2024;

Considerato che con la stessa nota:

- è stato comunicato il nominativo del responsabile del procedimento;
- è stato comunicato il termine di conclusione procedimento;
- è stato comunicato il domicilio digitale dell'amministrazione;
- è stata data esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- è stato comunicato il titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Vista la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 30721 del 14.05.2024 con cui ARPAL ha trasmesso il proprio parere di competenza, esprimendosi in merito alla fattibilità delle richieste avanzate dalla Società in sede di istanza di modifica non sostanziale dell'A.I.A. vigente;

Considerato che

la richiesta di modifica non sostanziale presentata dalla Società consiste:

- nell'intenzione di produrre omologhe uniche previa valutazione favorevole dello studio di fattibilità presentato;
- nella possibilità di produrre miscele di rifiuti compatibili previa valutazione del relativo studio di compatibilità presentato dalla Società;
- nella variazione logistica dello stoccaggio nel sito 1 dei rifiuti con codice EER 15.02.02*, già gestiti dalla Società;

Valutato che

1) in relazione alla **variazione stoccaggio EER 15.02.02***

Per far fronte a nuove esigenze/richieste di mercato nell'ambito della micro raccolta dei rifiuti sul territorio, la Società chiede di poter stoccare nel sito 1, destinato principalmente ai rifiuti di carrozzeria, raccordi idraulici, pastiglie dei freni, pitture e vernici ed altri rifiuti (riportati nella sottostante tabella 1), anche il rifiuto con codice EER 15.02.02* "Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose", senza alcuna variazione della capacità autorizzata del sito stesso, pari a 36 m³. Si riporta di seguito la tabella 1 contenente le tipologie di rifiuti attualmente autorizzati presso il sito 1 e si inserisce:

Tabella 1 - Rifiuti autorizzati presso il sito 1

EER	Descrizione
06.07.02*	Carbone attivato dalla produzione di cloro
06.13.02*	Carbone attivato esaurito (tranne 06.07.02)
07.01.09*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07.01.10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.02.09*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07.02.10*	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07.03.07*	Fondi e residui di reazione alogenati
07.03.09*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07.03.10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.05.09*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07.05.10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

07.06.09*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07.06.10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.07.09*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07.07.10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
08.02.01	Polveri di scarto di rivestimenti
16.01.16	Serbatoi per gas liquido
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114
16.05.04*	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16.05.05	Gas in contenitori a pressione diversi di quelli di cui alla voce 16.05.04
17.02.04*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
19.01.05*	Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19.01.10*	Carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
19.09.04	Carbone attivo esaurito
19.09.05	Resine a scambio ionico saturate o esaurite
20.01.19*	Pesticidi
20.01.37*	Legno, contenente sostanze pericolose
08.04.09*	Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08.04.10	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
16.01.12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11
08.01.11*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
14.06.04*	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
08.01.12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111
08.01.13*	Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

08.01.15*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08.01.16	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115
08.01.17*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08.01.18	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117
08.01.19*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08.01.20	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119
08.01.21*	Residui di vernici o di sverniciatori
14.06.05*	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
20.01.27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

Non si rilevano motivi ostativi alla richiesta di stoccaggio del rifiuto identificato con codice EER 15.02.02* presso il sito 1, senza variazione della capacità volumetrica di stoccaggio di rifiuti del sito stesso.

2) in relazione alle omologhe uniche

La Società ha trasmesso la relazione contenente uno studio di fattibilità di omologhe uniche, per i seguenti codici EER:

- 15 02 02* - Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
- 15 02 02* - Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
- 12 01 16* - Residui di materiale di sabbiatura contenente sostanze pericolose;
- 08.01.21* - Residui di vernici o di sverniciatori;
- 08 02 01 - Polveri di scarto di rivestimenti;
- 12.01.20* - Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose;
- 16 01 13* - Liquido per freni;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- 16 01 21* - Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14;
- 15 01 11* - Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti;
- 08 01 11* - Pitture e vernici;
- 20 01 27* - Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose;
- 14 06 03* - Altri Solventi;
- 20 01 26* - Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25.

Lo scopo dello studio presentato è quello di identificare dei rifiuti che, per settore merceologico di provenienza e per processo produttivo che ha dato origine al rifiuto, siano caratterizzati da sostanze e proprietà chimico fisiche omogenee nel tempo e nello spazio e possano quindi essere sottoposti ad omologa unica. L'omogeneità nel tempo e nello spazio è intesa per quei campioni che prelevati in siti diversi da produttori diversi ed in tempi diversi, presentano uniformità delle caratteristiche chimico-fisiche. In altri termini si valuta se un determinato rifiuto identificato con codice EER, proveniente da diversi produttori, operanti in settori diversi, possa ritenersi costante nel tempo in termini di caratteristiche chimico-fisiche e di caratteristiche di pericolosità attribuite.

L'attività principale della Liguroil S.r.l. è rappresentata dalla raccolta e il recupero dei lubrificanti usati. La Società provvede anche al ritiro, trasporto, messa in riserva per il successivo smaltimento di altri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. I rifiuti gestiti dalla società provengono da diverse attività ad esempio privati, piccole officine, ditte individuali, piccole e medie industrie nonché enti pubblici e privati. Le categorie merceologiche principali a cui si rivolge l'impresa sono le officine, le carrozzerie, le imprese ed i cantieri navali che necessitano di smaltire principalmente oli lubrificanti usati ed altri rifiuti tipici prodotti da tali attività.

L'A.I.A. in vigore prevede che per tutti i rifiuti in ingresso sia redatta una omologa al fine dell'accettazione del rifiuto in impianto.

L'autorizzazione individua alcuni casi per i quali è possibile seguire una differente procedura. Al punto 25 delle prescrizioni della "sezione gestione dei rifiuti" dell'A.I.A. è definito uno specifico percorso che può essere seguito al fine di verificare la fattibilità di omologa unica per specifici EER. Con l'istanza viene richiesta la possibilità di procedere con omologhe uniche per i rifiuti riportati nella sottostante tabella.

Per ciascun codice EER la Società ha definito le analisi necessarie per classificare il rifiuto e sono stati effettuati studi specifici relativi al processo produttivo di provenienza del rifiuto stesso. Secondo quanto dichiarato dalla Società, sono state anche valutate le tipologie di imprese che possono produrre le diverse tipologie di rifiuti per valutare se le conclusioni dello studio in merito all'effettiva uniformità delle caratteristiche chimico-fisiche e la costanza nel tempo delle caratteristiche di pericolosità o del giudizio di non pericolosità siano applicabili a tutti i produttori o se invece sia necessario effettuare delle specifiche limitazioni in merito al settore merceologico originario del rifiuto.

L'analisi preliminare del codice EER, sulla base della descrizione e del capitolo di appartenenza, ha permesso di identificare, dove evidente, il settore merceologico di provenienza e il processo produttivo che ha dato origine al rifiuto. Laddove il codice EER non sia stato sufficiente al fine di determinare il settore merceologico e il processo produttivo che



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

ha dato origine al rifiuto, sono state condotte delle verifiche più approfondite per individuare il processo produttivo ed il settore merceologico di provenienza. Identificato il settore merceologico è stato analizzato il processo produttivo che ha dato origine al rifiuto al fine di verificare se sia necessario limitare l'ambito di applicazione a specifici processi produttivi. Definiti gli ambiti di applicabilità sono state effettuate le verifiche analitiche su ciascun rifiuto da sottoporre a valutazione. La Società ha fornito per ciascun rifiuto i campioni raccolti nell'arco degli ultimi tre mesi (come indicato nella vigente A.I.A.) o le analisi effettuate sulla stessa tipologia di rifiuto.

Per ciascun rifiuto è stato definito un protocollo analitico che prendesse in considerazione un panel di analiti significativi ai fini della classificazione del rifiuto.

Nella relazione tecnica allegata all'istanza, per ogni codice EER è stata riportata una sintesi delle risultanze che evidenzia l'eventuale applicabilità dell'omologa unica identificando il contesto produttivo nel quale tale omologa è potenzialmente applicabile, le eventuali restrizioni e le caratteristiche di pericolosità applicabili.

Per tutti i codici EER oggetto di valutazione e sulla base delle risultanze analitiche e delle altre considerazioni effettuate, il laboratorio dichiara che possano sussistere le condizioni di omogeneità dei singoli rifiuti considerati nello studio. Si riporta di seguito la tabella riassuntiva (Tab. 2) delle risultanze relative a ciascun rifiuto oggetto dello studio presentato da Liguroil S.r.l. ai fini della valutazione di fattibilità dell'omologa unica:

Tabella 2 – risultanze dello studio per l'omologa unica

EER	Descrizione	Settore Merceologico	Limitazioni	HP (HP) Cautelative
08.01.11*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	Carrozzerie, Cantieri navali e Falegnamerie	Esclusi i prodotti antivegetativi e i sigillanti	HP3, HP4, HP5 (HP14)
08.01.21*	Residui di vernici o sverniciatori	Carrozzerie, Cantieri navali e Falegnamerie	Esclusi i prodotti della stampa e i sigillanti	HP4. HP5
08.02.01	Polveri di scarto di rivestimenti	Carrozzerie, Cantieri navali e Falegnamerie	Esclusi i rifiuti derivanti da pulizia delle carene	Non Pericoloso
12.01.16*	Residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	Carrozzerie, Cantieri navali, Officine Meccaniche	Esclusi i settori diversi dalle lavorazioni superficiali di metalli e plastiche, esclusi processi di rimozione di vernici o altri prodotti superficiali e	HP4, HP5 (HP6, HP7, HP14)



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

			lavorazioni diverse dalla sabbatura	
12.01.20*	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	Officine Meccaniche, Carrozzerie, Cantieri navali	Esclusi prodotti non riconducibili alla sagomatura ed al trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica	HP4, HP5
14.06.03*	Altri solventi	Carrozzerie, Cantieri navali, Falegnamerie, Officine Meccaniche	Esclusi i propellenti e refrigeranti	HP3, HP4, HP5, HP6, HP10, HP14
15.01.11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	Officine Meccaniche Carrozzerie, Cantieri navali, Falegnamerie	Esclusi propellenti e cosmetici (lacche, profumi, ecc)	HP4, HP5
15.02.02*	Assorbenti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	Officine meccaniche, carrozzerie, falegnamerie, cantieristica navale, produzioni metalliche, produzioni meccaniche	Esclusi trattamento aria e trattamento acque, delle bonifiche, della rimozione di oli i grassi per mezzo di sabbie assorbenti o altro materiale granulare, i filtri dell'olio	HP4, HP5 (HP14)
15.02.02*	Materiali filtranti da contaminati sostanze pericolose	Officine meccaniche, carrozzerie, falegnamerie, cantieristica navale, produzioni metalliche, produzioni meccaniche	Esclusi trattamento acque, bonifiche, rimozione di oli i grassi per mezzo di sabbie assorbenti o altro materiale granulare, i filtri dell'olio, gli stracci e indumenti	HP4, HP5 (HP14)



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

			protettivi contaminati da sostanze pericolose. Il solo processo produttivo considerato è quello della filtrazione dell'aria per abbattimento polveri e solventi.	
16.01.13*	Liquido per freni	Carrozzerie, Officine Meccaniche, Demolitori	Nessuna	HP4, HP5 HP14 (HP10)
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	Carrozzerie, Officine Meccaniche, Demolitori	Esclusivamente raccordi per liquidi. Sono escluse tutte le altre tipologie di componenti pericolose di veicoli	HP4, HP5 (HP14)
20.01.26*	Oli e grassi diversi di quelli di cui alla voce 20 01 25	Isole Ecologiche	Nessuno	HP4, HP5, HP14
20.01.27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	Isole Ecologiche	Esclusi inchiostri	HP3, HP4, HP5, HP14

Si ritiene che lo studio presentato sia utile a semplificare le procedure di omologa di alcune tipologie di rifiuti per i quali le omologhe sono assentite, mentre per altre tipologie di rifiuti non sono state riscontrate le caratteristiche di omogeneità sufficienti ad applicare tale semplificazione. Di seguito si riporta quanto emerso dalla disamina dello studio condotta da ARPAL e le valutazioni conclusive dell'Autorità competente formulate per questi EER:

Codice EER 150202* - (limitatamente ai rifiuti della filtrazione dell'aria ai fini dell'abbattimento di polveri e solventi)

Non è chiaro se siano ricomprese senza distinzioni tutte le tipologie di materiali filtranti contaminati da polveri e/o solventi rimossi da flussi gassosi (a titolo di esempio: cartucce filtranti, maniche filtranti, carboni attivi, ecc.) e pertanto sussistono perplessità rispetto alle caratteristiche di omogeneità dei rifiuti considerati, in termini di caratteristiche merceologiche, di numero ONU e di contaminanti presenti, anche considerato che vengono accorpati polveri e solventi, soprattutto in relazione alle operazioni di trattamento a cui sono destinati, che non vengono approfondite



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

(Liguroil S.r.l. è autorizzata ad effettuare anche una compattazione/riduzione volumetrica su tale EER). Date le considerazioni sopra esposte, ARPAL non ritiene accettabile l'omologa unica per categoria di rifiuti. Tenuto conto di quanto sopra esposto si ritiene accoglibile l'omologa unica per tale EER unicamente per gli assorbenti, gli stracci e gli indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose (oli e grassi). Non potrà essere predisposta un'omologa unica per i rifiuti derivanti dalla filtrazione dell'aria derivante da sistemi di abbattimento di polveri e solventi stante le differenti tipologie di contaminazione presenti nei rifiuti di diversa provenienza ed ai fini di non inficiare l'ottimizzazione dei carichi in uscita ai fini del successivo avvio a recupero/smaltimento/trattamento.

Codice EER 080201 - (Polveri di scarto di rivestimenti)

La Società chiede la possibilità di effettuare un'omologa unica per il codice EER 080201 (non pericoloso assoluto) per le polveri di scarto dei processi di carteggiatura e levigatura effettuati in carrozzerie, cantieri navali e falegnamerie. A parere di ARPAL la scelta di tale codice e del campo di applicabilità non appare ottimale, in quanto verrebbero accorpati scarti della lavorazione dei metalli e del legno sotto al capitolo "08 02" . scelta non coerente con il processo di origine considerato. Inoltre, non verrebbero attribuite al rifiuto caratteristiche di pericolosità, coerentemente con il codice EER non pericoloso assoluto, ma le valutazioni analitiche dimostrano una concentrazione di zinco dell'ordine dei 1.000-2.000 ppm, oltre alla presenza di vari altri metalli, della cui natura non sono stati effettuati approfondimenti al fine di poter escludere, ad esempio, la caratteristica di pericolo HP14.

A titolo di esempio, l'utilizzo di codici EER del capitolo "03 01" per gli scarti del legno e del capitolo "12 01" per gli scarti di metallo (codici a specchio) permetterebbe di classificare i rifiuti con EER più specifici e di mantenere separati materiali diversi (legno, metalli), motivo per cui l'omologa unica per la varietà di materiali considerati non appare una soluzione praticabile e pertanto non si assente all'omologa unica per tale EER.

Codici EER 080111* - pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose, 140603* - altri solventi e miscele di solventi e 200127* - vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

ARPAL ha valutato che i campioni non appaiono sufficientemente omogenei: a titolo di esempio, per le vernici 080111* solo 5 su 10 campioni risultano infiammabili e sono considerate insieme sia quelle a base acquosa, sia quelle a base solvente.

Tra i solventi 140603* è compresa la possibilità che ci sia metanolo che presenta caratteristiche di tossicità acuta decisamente diverse dagli altri solventi. L'attribuzione di un'omologa unica caratterizzata dalla "somma" delle HP delle diverse vernici/solventi rischierebbe di far perdere l'informazione relativa al singolo rifiuto, che invece deve pervenire a Liguroil S.r.l. per poter ottimizzare e gestire al meglio la manipolazione e le operazioni di travaso o miscelazione autorizzate per tali EER. Informazione peraltro facilmente reperibile, almeno nei casi di singoli solventi, dalle schede di sicurezza (SDS) del prodotto che viene smaltito perché scaduto o fuori specifica. Alla luce dello sopra esposte considerazioni non si assente all'omologa unica per tali EER.

In conclusione, per i codici 080201, 080111*, 140603*, 200127* si ritiene la richiesta di omologa unica non accettabile alle condizioni esposte nello studio, mentre per i codici EER 080121*, 120116*, 120120*, 150111*, 160113*, 160121*, 200126* si ritiene la richiesta di omologa unica accettabile.

Relativamente al codice EER 150202*, la richiesta di omologa unica si ritiene accettabile per gli stracci, assorbenti e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose (oli e grassi), mentre



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

non si ritiene accettabile per i rifiuti della filtrazione dell'aria ai fini dell'abbattimento di polveri e solventi.

3) in relazione alla **compatibilità di miscelazione rifiuti liquidi acquosi**

La società ha trasmesso uno specifico studio allo scopo di dimostrare la compatibilità della miscelazione per taluni rifiuti liquidi acquosi gestiti in impianto, analizzando le loro caratteristiche ritenute costanti nel tempo e tali da poter ritenere a priori che possano essere miscelati senza ulteriori e puntuali verifiche analitiche ad ogni operazione di miscelazione. Si riportano di seguito le tipologie di rifiuti oggetto dello studio allegato alla comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A.:

Capitolo 07.06 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

- EER 07.06.01* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

Capitolo 11.01 - Rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione

- EER 11.01.07* Basi di decapaggio;
- EER 11.01.11* Soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose;
- EER 11.01.12 Soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11;
- EER 11.01.13* Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose;

Capitolo 12.01 - Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

- EER 12.01.09* Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni;

Capitolo 12.03 - Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore

- EER 12.03.01* Soluzioni acquose di lavaggio;

Capitolo 16.01 - Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto

- EER 16.01.14* Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose;

Capitolo 16.10 - Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

- EER 16.10.01* Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose;
- EER 16.10.02 Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01;
- EER 16.10.03* Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose;

Capitolo 19.13 - Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda

- EER 19.13.08 Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

Nello studio di valutazione di compatibilità di miscelazione è stato valutato l'ambito merceologico al quale far riferimento per definire l'origine del rifiuto. Identificato il settore merceologico è stato analizzato il processo produttivo che ha dato origine al rifiuto. Sono stati definiti gli ambiti di attività per le quali si intende fare le prove e solo per tali ambiti sono stati raccolti i campioni necessari alla valutazione analitica.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

In alcuni casi i rifiuti identificati dallo stesso codice EER possono avere caratteristiche molto diverse dovute al tipo di prodotti utilizzati che possono differire da un settore merceologico ad un altro. Dove necessario sono quindi state escluse alcune attività o ambiti merceologici in quanto avrebbero apportato una eccessiva variabilità del rifiuto.

Nella valutazione del ciclo produttivo la Società ha considerato se, per singolo rifiuto, si potesse ritenere che la produzione fosse indipendente dal settore specifico di lavorazione o se, invece, occorresse applicare delle restrizioni a priori.

Qualora l'impresa dovesse gestire un rifiuto caratterizzato da codice EER rientrante nello studio di valutazione di compatibilità di miscelazione, ma derivante da attività diverse da quelle comprese nella valutazione di omogeneità la stessa Società ritiene di dover procedere con le verifiche complete di miscelazione come previsto dalla procedura della Società. Pur nello stesso settore merceologico vi possono essere attività diverse che portano alla produzione di un rifiuto simile dal punto di vista dell'attribuzione del codice EER, ma con caratteristiche chimico fisiche molto differenti. Laddove è stato ritenuto che un determinato settore merceologico o un processo produttivo poteva portare a variabilità non accettabili, ai fini della miscelazione, il settore o processo è stato scartato.

Successivamente sono state valutate le analisi di classificazione e le omologhe fornite dall'impresa per i diversi rifiuti. Sono state condotte delle analisi al fine di effettuare una valutazione delle caratteristiche chimico fisiche del rifiuto al fine dell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità o alla classificazione come non pericoloso. Successivamente sono state realizzate ulteriori analisi volte ad integrare le informazioni in merito alla classificazione del rifiuto e soprattutto a verificare la compatibilità tra rifiuti diversi. Sono state realizzate prove specifiche al fine di verificare tutti quegli aspetti che, sulla base dell'autorizzazione vigente, permettono la miscelazione del rifiuto. Le prove specifiche di verifica di miscibilità effettuate su tutti i campioni consegnati riguardano:

- la verifica di sostanze reattive per verificare se all'interno del rifiuto sono presenti potenziali sostanze reattive che possono dare atto a reazioni esotermiche o di polimerizzazione;
- la verifica dei processi di sedimentazione che prevede l'analisi del comportamento del campione alla variazione di pH e temperatura;
- la verifica della produzione di gas/odori;
- la compatibilità HP per verificare la compatibilità tra le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti miscelati.

La Società ha fornito al laboratorio di analisi, per ciascun rifiuto, i campioni dalla stessa prelevati presso le imprese produttrici e le eventuali analisi effettuate dai produttori. I campioni sono stati analizzati con il preciso scopo di valutare la sussistenza di variabilità delle caratteristiche dei rifiuti. Per ciascun rifiuto è stato definito un panel di analiti che prendesse in considerazione la concentrazione dei parametri significativi per ciascuna tipologia di rifiuto.

Questa metodologia ha permesso di identificare le omogeneità e le disomogeneità dei singoli rifiuti contestualizzando, al di là di quella che è la definizione del codice EER, nello specifico processo produttivo originario del rifiuto e nel settore merceologico di riferimento.

Per ogni rifiuto sono state identificate alcune "miscele", definendo i seguenti gruppi di miscelazione:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Industriale Organico Solventi

Provenienza dal settore industriale con presenza di sostanze organiche e solventi. Possibile punto di infiammabilità basso. Possibile produzione di gas e odori, possibile polimerizzazione, possibile separazione di fase.

Industriale Organico Oli

Provenienza dal settore industriale con presenza di sostanze organiche semi volatili o non volatili, punto di infiammabilità elevato, possibile presenza di metalli ma in concentrazioni non elevate, possibile reattività, possibile polimerizzazione, possibile produzione di gas e odori, possibile sedimentazione, possibile separazione di fase.

Industriale Inorganico Basico

Provenienza dal settore industriale con presenza prevalente di metalli o altre sostanze inorganiche, possibile presenza di oli e sostanze organiche ma in concentrazioni non elevate, possibile reattività, possibile sedimentazione, possibile separazione di fase.

Industriale Inorganico Acido

Provenienza dal settore industriale con presenza prevalente di metalli o altre sostanze inorganiche, possibile presenza di oli e sostanze organiche ma in concentrazioni non elevate, possibile reattività, possibile sedimentazione, possibile separazione di fase.

Industriale Inorganico

Provenienza dal settore industriale con scarsa presenza di contaminati, siano essi organici o inorganici, pH tendenzialmente neutro, possibile presenza di oli e sostanze organiche ma in concentrazioni non elevate, possibile presenza di metalli ma in concentrazioni non elevate, possibile reattività, possibile sedimentazione, possibile separazione di fase.

Nello studio presentato dalla Società tutte le miscele sono state considerate allo stato fisico liquido. Qualora un rifiuto non rientri in nessuna delle classi di miscelazione sopra riportate la Società ipotizza di definire una specifica classe di miscelazione per lo specifico rifiuto facente riferimento alle sostanze che lo caratterizzano.

In considerazione delle analisi eseguite e delle risultanze analitiche, sia relativamente alla classificazione del rifiuto che, in particolare, alle prove effettuate per la verifica di miscibilità, si riporta di seguito la tabella (Tab. 3) riassuntiva delle risultanze dello studio di valutazione presentato:

Tabella 3 – EER, gruppi di miscelazione e settori di provenienza

EER	Descrizione	Settore merceologico	Processo produttivo	Gruppo di miscelazione
07.06.01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	Saponifici, Officine Meccaniche	Processi di lavaggio di contenitori, tubazioni	INDUSTRIALE SPECIFICO (DETERGENTI)
11.01.07*	Basi di decapaggio	Officine Meccaniche, Carrozzerie, Impianti lavorazione	Pulitura e finitura di superfici metalliche	INDUSTRIALE INORGANICO BASI



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

		metalli		
11.01.11*	Soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose	Officine Meccaniche, Carrozzerie, Impianti lavorazione metalli	Pulitura e finitura di superfici metalliche	INDUSTRIALE INORGANICO BASI
11.01.12	Soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11	Officine Meccaniche, Carrozzerie, Impianti lavorazione metalli	Pulitura e finitura di superfici metalliche	INDUSTRIALE ORGANICO OLI
11.01.13*	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	Officine Meccaniche, Carrozzerie, Impianti lavorazione metalli	Pulitura e finitura di superfici metalliche	INDUSTRIALE ORGANICO OLI
12.01.09*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	Officine Meccaniche, Carrozzerie, Impianti lavorazione metalli	Lavorazioni su parti metalliche e superfici metalliche	INDUSTRIALE ORGANICO OLI
12.03.01*	Soluzioni acquose di lavaggio	Officine Meccaniche, Carrozzerie, Impianti lavorazione metalli	Lavaggio ad acqua di parti e superfici metalliche	INDUSTRIALE ORGANICO OLI
16.01.14*	Liquidi contenenti antigelo sostanze pericolose	Officine Meccaniche, Carrozzerie, Demolitori	Rimozione liquidi antigelo	INDUSTRIALE SPECIFICO (GLICOLI)
16.10.01*	Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	Impianti di trattamento acque meteoriche autolavaggio	Treatmento acque reflue	INDUSTRIALE ORGANICO OLI
16.10.02	Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01	Impianti di trattamento acque meteoriche, autolavaggio	Treatmento acque reflue	INDUSTRIALE ORGANICO OLI



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

16.10.03*	Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	Impianti di trattamento acque meteoriche e autolavaggio	Trattamento acque reflue	INDUSTRIALE ORGANICO OLI
19.13.08	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 08	Attività di bonifica siti contaminati (piezometri)	Aspirazione acque di falda contaminate esclusivamente da Idrocarburi pesanti e/o metalli	INDUSTRIALE ORGANICO OLI

Come indicato nelle prescrizioni dell'A.I.A. vigente, è necessario che il processo di miscelazione effettuato da Liguoroil S.r.l. sia indirizzato a garantire l'efficacia e l'efficienza del trattamento in funzione delle caratteristiche dell'impianto di destino. In particolare, deve essere finalizzato alla produzione di miscele di rifiuti ottimizzate ed omogenee ai fini dello smaltimento/recupero finale presso impianti terzi, favorendo l'efficacia e l'efficienza in termini di rimozione di contaminanti e produzione di aliquote depurate ed evitando miscele costituite da tipologie di rifiuti differenti per contaminanti, origine e natura.

A Liguoroil S.r.l. risultano sono attualmente consentite le miscele tra oli, le miscele tra emulsioni e le miscele di talune soluzioni acquose (prescrizione 103). Inoltre ogni singola partita di rifiuti derivanti dalla miscelazione deve essere analizzata con riferimento ai parametri critici per l'impianto di destino finale ed alle sue effettive possibilità di trattamento dei contaminanti contenuti nella miscela (verifica di compatibilità), prima di essere avviata a smaltimento/recupero, salvo che le partite di rifiuti costituenti la miscela provengano da ciclo tecnologico continuo ben definito e noto a Liguoroil S.r.l., quali gli oli aventi la medesima origine, o le emulsioni oleose (prescrizione 115 e specificato anche nella procedura PR17 "Movimentazione e trattamenti rifiuti presso il deposito" a pag. 16 dell'AIA).

Pertanto, ad oggi Liguoroil S.r.l. risulta obbligata a effettuare verifiche di compatibilità prima della miscelazione in accordo al punto f) della BAT2, in ogni caso, per le soluzioni acquose. Lo studio presentato dal Gestore è volto a dimostrare di poter derogare da tali verifiche di compatibilità anche per alcune soluzioni acquose aventi caratteristiche tali da ritenere a priori che possano essere miscelati senza ulteriori verifiche analitiche puntuali ad ogni operazione di miscelazione.

Nello studio sono stati valutati l'ambito merceologico ed il processo produttivo che ha originato il rifiuto, le analisi di classificazione e le omologhe effettuate per i diversi rifiuti, tenendo conto della tipologia di clientela con cui normalmente opera l'impresa; inoltre sono state realizzate analisi volte a verificare la compatibilità tra i diversi rifiuti (verifiche di miscibilità).

Lo studio è volto in particolare a garantire che non sussistano rischi dovuti alla natura dei rifiuti, per i quali è stata valutata la capacità di dare origine a processi di ossidazione, polimerizzazione, sedimentazione, sviluppo di gas tossici e odori molesti o variazione dello stato fisico.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Per quanto riguarda la valutazione della compatibilità di miscelazione dei rifiuti analizzati all'interno dei gruppi individuati nello studio si procede a disamina per ciascun EER richiesto, unendo le valutazioni di ARPAL alle conclusioni dell'Autorità competente:

070601* Soluzioni acquose di lavaggio

Si rileva che tale codice non viene inserito in un gruppo di miscelazione costituito da più rifiuti, ma riguarda unicamente l'accorpamento del EER 070601* originato da diversi cicli produttivi: la Società indica saponifici e officine meccaniche come processi produttivi di provenienza che per loro natura originano soluzioni di lavaggio contaminate da inquinanti differenti. In tal senso la definizione del EER risulta troppo generica per poter accettare la miscelazione di tale categoria di rifiuti: risulta necessario individuare delle sottocategorie sulla base del ciclo di provenienza e delle sostanze pericolose effettivamente contenute nelle soluzioni acquose di lavaggio, che devono essere analoghe e compatibili (ad esempio: i metalli separati dai solventi e/o dagli idrocarburi, ecc.). A tal fine si prescrive di indicare dei criteri di miscelazione basati sulla tipologia di contaminante effettivamente presente nel EER 070601* che verranno valutati al fine di pervenire all'accettazione della miscelazione richiesta che pertanto risulta, al momento, non assentibile.

110107* Basi di decappaggio

ARPAL rileva la necessità di separare rifiuti liquidi costituiti da basi acide da quelli a pH basico. Pertanto si ritiene accettabile la miscelazione previo accertamento del pH sul rifiuto in ingresso, mediante verifica speditiva del pH su ogni carico di rifiuti in ingresso, non solo una verifica sul rifiuto omologato annualmente. L'esito delle verifiche dovrà essere registrato sul sistema gestionale informatico. I rifiuti che presentano un $\text{pH} \leq 6$ dovranno essere gestiti separatamente da quelli aventi un $\text{pH} \geq 8$, anche ai fini del trattamento/stoccaggio/recupero finale.

110111* Soluzioni acquose di risciacquo contenenti sostanze pericolose

La definizione "sostanze pericolose" risulta troppo generica per poter accettare la miscelazione di tale categoria di rifiuti. È necessario individuare delle sotto categorie sulla base del ciclo di provenienza e delle sostanze pericolose effettivamente contenute nelle soluzioni acquose di lavaggio, che devono essere analoghe e compatibili (ad esempio: i metalli separati dai solventi e/o dagli idrocarburi, ecc.). A tal fine si prescrive di indicare dei criteri di miscelazione basati sulla tipologia di contaminante effettivamente presente nel EER 110111* che verranno valutati al fine di pervenire all'accettazione della miscelazione richiesta che pertanto risulta, al momento, non assentibile.

In caso di valutazione positiva dei criteri di separazione per tipologia di contaminante che verranno proposti dalla Società si anticipa che anche in questo caso sarà necessario separare rifiuti liquidi costituiti da basi acide da quelli a pH basico tramite accertamento del pH sul rifiuto in ingresso, da eseguirsi mediante verifica strumentale speditiva del pH su ogni carico di rifiuti in ingresso, il cui esito dovrà essere registrato sul sistema gestionale informatico. I rifiuti che presentano un $\text{pH} \leq 6$ dovranno essere gestiti separatamente da quelli aventi un $\text{pH} \geq 8$.

110112 Soluzioni acquose di risciacquo

Dalle analisi si evince che gli idrocarburi sono presenti solo in tracce. ARPAL nel proprio parere ed in accordo con la prescrizione n. 115 dell'A.I.A. vigente – "Sezione gestione dei rifiuti" stabilisce che "dovrà essere cura della Società non miscelare emulsioni magre con oli,



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

ai fini dell'ottimizzazione del recupero e del divieto di diluizione" e pertanto non ritiene accettabile la miscelazione proposta dalla società.

Si ritiene che la categoria di miscelazione "industriale organico oli" attenga a rifiuti costituiti da soluzioni acquose con tracce o comunque basse concentrazioni di oli quantificabili in minimo il 15% pp di acqua in olio, come da D.M. 392/1996. Si precisa che la Società presenta già una categoria specifica per le miscele oleose, con prevalente contenuto in olio, quantificabile in un massimo del 15% pp di acqua in olio, destinato prevalentemente a recupero presso impianti consorziati CONOU. Pertanto, da questo punto di vista, si ritiene assentibile la miscelazione delle soluzioni acquose, fatta salva la necessità di valutare la tipologia di contaminante effettivamente presente nel EER, la sua origine e natura (punto 104 lettera a dell'A.D. 2990/2022), affinché venga miscelato con analoghi agenti contaminanti presenti nei rifiuti facenti parte del medesimo gruppo di miscelazione. Anche in questo caso la società dovrà individuare dei criteri che consentano di garantire la compatibilità e l'analogia in termini di contaminazione della miscelazione che pertanto risulta, al momento, non assentibile.

Inoltre, nel rispetto di quanto prescritto al punto 104 lettera e) dell'A.D. 2990/2022 dovrà essere prevista una separazione del gruppo di miscelazione "industriale organico oli" tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, ovvero dimostrare che la miscela serva ad ottimizzare le successive operazioni di smaltimento/recupero, senza inficiare l'efficacia del trattamento finale, anche correlandola alla tipologia di impianto di destino (punti 109 e 111 dell'A.D. 2990/2022).

Altresì non si potrà prevedere di miscelare rifiuti pervenendo ad una diluizione degli inquinanti finalizzata a renderne la miscela compatibile rispetto ad una destinazione di recupero. La miscelazione di rifiuti destinati a recupero è possibile qualora siano effettuate verifiche di miscelazione e la cui utilità sia adeguatamente motivata in ragione del tipo di trattamento finale, tranne nel caso dell'operazione R10 (punto 104 lettera c pag. 74 dell'A.D. 2990/2022).

110113* Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

ARPAL nel proprio parere ritiene accettabile la miscelazione, tuttavia la definizione "sostanze pericolose" risulta troppo generica per poter accettare la miscelazione di tale codice EER nel gruppo proposto. È necessario individuare delle sotto categorie sulla base del ciclo di provenienza e delle sostanze pericolose effettivamente contenute nelle soluzioni acquose di lavaggio, che devono essere analoghe e compatibili (ad esempio metalli separati da solventi e idrocarburi, ecc.). A tal fine si prescrive di indicare dei criteri di miscelazione basati sulla tipologia di contaminante effettivamente presente nel EER 110113* che verranno valutati al fine di pervenire all'accettazione della miscelazione richiesta e che pertanto risulta, al momento, non assentibile.

120109* Emulsioni e soluzioni per macchinari

Dall'esame delle analisi fornite dalla società con lo studio di miscelazione, ARPAL rileva che solamente un campione su cinque presentava un elevato contenuto di olio, pertanto la miscelazione con rifiuti oleosi può essere ammessa solo previa verifica del contenuto in olio.

Si ritiene che la categoria di miscelazione "industriale organico oli" attenga a rifiuti costituiti da soluzioni acquose con tracce o comunque basse concentrazioni di oli quantificabili in minimo il 15% pp di acqua in olio come ripreso dal D.M. 392/1996. Si precisa che la Società presenta già una categoria specifica per le miscele oleose, con prevalente contenuto in olio, quantificabile in un massimo del 15% pp di acqua in olio, destinato prevalentemente a



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

recupero presso impianti consorziati CONOU. Pertanto da questo punto di vista si ritiene assentibile la miscelazione, fatta salva la necessità di valutare la tipologia di contaminante effettivamente presente nel EER affinché venga miscelato con analoghi agenti contaminanti presenti nei rifiuti facenti parte del medesimo gruppo di miscelazione. Anche in questo caso la società dovrà individuare dei criteri che consentano di garantire la compatibilità e l'analogia in termini di contaminazione della miscelazione che pertanto risulta, al momento, non assentibile.

120301* Soluzioni acquose di lavaggio

Dalle analisi si evince che gli idrocarburi sono presenti solo in tracce. ARPAL nel proprio parere ed in accordo con la prescrizione n. 115 dell'A.I.A. vigente (sezione rifiuti), che stabilisce che "dovrà essere cura della Società non miscelare emulsioni magre con oli, ai fini dell'ottimizzazione del recupero e del divieto di diluizione" non ritiene accettabile la miscelazione proposta dalla società.

Si ritiene che la categoria di miscelazione "industriale organico oli" attenga a rifiuti costituiti da soluzioni acquose con tracce o comunque basse concentrazioni di oli quantificabili in minimo il 15% pp di acqua in olio come ripreso dal D.M. 392/1996. Si precisa che la Società presenta già una categoria specifica per le miscele oleose, con prevalente contenuto in olio, quantificabile in un massimo del 15% pp di acqua in olio, destinato prevalentemente a recupero presso impianti consorziati CONOU. Pertanto da questo punto di vista si ritiene assentibile la miscelazione, fatta salva la necessità di valutare la tipologia di contaminante effettivamente presente nel EER affinché venga miscelato con analoghi agenti contaminanti presenti nei rifiuti facenti parte del medesimo gruppo di miscelazione. Anche in questo caso la società dovrà individuare dei criteri che consentano di garantire la compatibilità e l'analogia in termini di contaminazione della miscelazione che pertanto risulta al momento non assentibile.

Visto il rilievo di ARPAL relativo al fatto che i valori di pH misurati sui diversi campioni di rifiuti utilizzati per lo studio di miscelazione presentato con l'istanza non risultano compatibili tra loro, si ritiene accettabile la miscelazione previo accertamento del pH sul rifiuto in ingresso, mediante verifica strumentale speditiva del pH su ogni carico di rifiuti in ingresso, non solo una verifica sul rifiuto omologato annualmente. L'esito delle verifiche dovrà essere registrato sul sistema gestionale informatico. I rifiuti che presentano un pH < 7 dovranno essere gestiti separatamente da quelli aventi un pH ≥ 7 .

160114* Liquido antigelo

Si rileva che tale codice non viene inserito in un gruppo di miscelazione costituito da più rifiuti, ma riguarda unicamente l'accorpamento del EER 160114* originato da diversi cicli produttivi ma comunque costituito da soli liquidi antigelo. Pertanto non necessita dell'autorizzazione richiesta.

161001* Rifiuti liquidi acquosi contenenti sostanze pericolose

La miscelazione con rifiuti oleosi può essere ammessa solo previa verifica del contenuto in olio; in questo caso solo un campione su cinque ha evidenziato una bassa concentrazione di olio. La miscela oleosa dovrà contenere minimo il 15% pp di acqua in olio.

Anche in questo caso la definizione "sostanze pericolose" risulta troppo generica per poter accettare la miscelazione di tale categoria di rifiuti. È necessario individuare delle sotto categorie sulla base del ciclo di provenienza e delle sostanze pericolose effettivamente contenute nei rifiuti liquidi acquosi, che devono essere analoghe e compatibili (ad esempio



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

metalli separati da solventi e idrocarburi, ecc.). A tal fine si prescrive di indicare dei criteri di miscelazione basati sulla tipologia di contaminante effettivamente presente nel EER 161001* che verranno valutati al fine di pervenire all'accettazione della miscelazione richiesta che pertanto risulta, al momento, non assentibile.

161002 Rifiuti liquidi acquosi

Dalle analisi si evince che gli idrocarburi e gli oli sono presenti solo in tracce. ARPAL nel proprio parere ed in accordo con la prescrizione n. 115 dell'A.I.A. vigente (sezione rifiuti), che stabilisce che "dovrà essere cura della Società non miscelare emulsioni magre con oli, ai fini dell'ottimizzazione del recupero e del divieto di diluizione" non ritiene accettabile la miscelazione proposta dalla società.

Si ritiene che la categoria di miscelazione "industriale organico oli" attenga a rifiuti costituiti da soluzioni acquose con tracce o comunque basse concentrazioni di oli quantificabili in minimo il 15% pp di acqua in olio come ripreso dal D.M. 392/1996. Si precisa che la Società presenta già una categoria specifica per le miscele oleose, con prevalente contenuto in olio, quantificabile in un massimo del 15% pp di acqua in olio, destinato prevalentemente a recupero presso impianti consorziati CONOU. Pertanto da questo punto di vista si ritiene assentibile la miscelazione, fatta salva la necessità di valutare la tipologia di contaminante effettivamente presente nel EER affinché venga miscelato con analoghi agenti contaminanti presenti nei rifiuti facenti parte del medesimo gruppo di miscelazione. Anche in questo caso la società dovrà individuare dei criteri che consentano di garantire la compatibilità e l'analogia in termini di contaminazione della miscelazione che pertanto risulta, al momento, non assentibile.

Inoltre, nel rispetto di quanto prescritto al punto 104 lettera e) dell'A.D. 2990/2022 dovrà essere prevista una separazione del gruppo di miscelazione "industriale organico oli" tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, ovvero dimostrare che la miscela serva ad ottimizzare le successive operazioni di smaltimento/recupero, senza inficiare l'efficacia del trattamento finale, anche correlandola alla tipologia di impianto di destino (punti 109 e 111 dell'A.D. 2990/2022).

Altresì non si potrà prevedere di miscelare rifiuti pervenendo ad una diluizione degli inquinanti finalizzata a renderne la miscela compatibile rispetto ad una destinazione di recupero. La miscelazione di rifiuti destinati a recupero è possibile qualora siano effettuate verifiche di miscelazione e la cui utilità sia adeguatamente motivata in ragione del tipo di trattamento finale, tranne nel caso dell'operazione R10 (punto 104 lettera c pag. 74 dell'A.D. 2990/2022).

161003* Concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose

Dalle analisi si evince che gli idrocarburi e gli oli sono presenti solo in tracce. ARPAL nel proprio parere ed in accordo con la prescrizione n. 115 dell'A.I.A. vigente (sezione rifiuti), che stabilisce che "dovrà essere cura della Società non miscelare emulsioni magre con oli, ai fini dell'ottimizzazione del recupero e del divieto di diluizione" non ritiene accettabile la miscelazione proposta dalla società.

Si ritiene che la categoria di miscelazione "industriale organico oli" attenga a rifiuti costituiti da soluzioni acquose con tracce o comunque basse concentrazioni di oli quantificabili in minimo il 15% pp di acqua in olio come ripreso dal D.M. 392/1996. Si precisa che la Società presenta già una categoria specifica per le miscele oleose, con prevalente contenuto in olio, quantificabile in un massimo del 15% pp di acqua in olio, destinato prevalentemente a recupero presso impianti consorziati CONOU. Pertanto da questo punto di vista si ritiene



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

assentibile la miscelazione, fatta salva la necessità di valutare la tipologia di contaminante effettivamente presente nel EER affinché venga miscelato con analoghi agenti contaminanti presenti nei rifiuti facenti parte del medesimo gruppo di miscelazione. Anche in questo caso la Società dovrà individuare dei criteri che consentano di garantire la compatibilità e l'analogia in termini di contaminazione della miscelazione che pertanto risulta, al momento, non assentibile.

Anche in questo caso la definizione "sostanze pericolose" risulta troppo generica per poter accettare la miscelazione di tale categoria di rifiuti. È necessario individuare delle sotto categorie sulla base del ciclo di provenienza e delle sostanze pericolose effettivamente contenute nei rifiuti liquidi acquosi, che devono essere analoghe e compatibili (ad esempio metalli separati da solventi e idrocarburi, ecc.). A tal fine si prescrive di indicare dei criteri di miscelazione basati sulla tipologia di contaminante effettivamente presente nel EER 161003* che verranno valutati al fine di pervenire all'accettazione della miscelazione richiesta che pertanto risulta, al momento, non assentibile.

191308 Rifiuti liquidi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 08

Dalle analisi si evince che gli idrocarburi e gli oli sono presenti solo in tracce. ARPAL nel proprio parere ed in accordo con la prescrizione n. 115 dell'A.I.A. vigente (sezione rifiuti), che stabilisce che "dovrà essere cura della Società non miscelare emulsioni magre con oli, ai fini dell'ottimizzazione del recupero e del divieto di diluizione" non ritiene accettabile la miscelazione proposta dalla società.

Si ritiene che la categoria di miscelazione "industriale organico oli" attenga a rifiuti costituiti da soluzioni acquose con tracce o comunque basse concentrazioni di oli quantificabili in minimo il 15% pp di acqua in olio come ripreso dal D.M. 392/1996. Si precisa che la Società presenta già una categoria specifica per le miscele oleose, con prevalente contenuto in olio, quantificabile in un massimo del 15% pp di acqua in olio, destinato prevalentemente a recupero presso impianti consorziati CONOU. Pertanto da questo punto di vista si ritiene assentibile la miscelazione, fatta salva la necessità di valutare la tipologia di contaminante effettivamente presente nel EER affinché venga miscelato con analoghi agenti contaminanti presenti nei rifiuti facenti parte del medesimo gruppo di miscelazione. Anche in questo caso la società dovrà individuare dei criteri che consentano di garantire la compatibilità e l'analogia in termini di contaminazione della miscelazione che pertanto risulta, al momento, non assentibile.

Inoltre, nel rispetto di quanto prescritto al punto 104 lettera e) dell'A.D. 2990/2022 dovrà essere prevista una separazione del gruppo di miscelazione "industriale organico oli" tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, ovvero dimostrare che la miscela serva ad ottimizzare le successive operazioni di smaltimento/recupero, senza inficiare l'efficacia del trattamento finale, anche correlandola alla tipologia di impianto di destino (punti 109 e 111 dell'A.D. 2990/2022).

Altresì non si potrà prevedere di miscelare rifiuti pervenendo ad una diluizione degli inquinanti finalizzata a renderne la miscela compatibile rispetto ad una destinazione di recupero. La miscelazione di rifiuti destinati a recupero è possibile qualora siano effettuate verifiche di miscelazione e la cui utilità sia adeguatamente motivata in ragione del tipo di trattamento finale, tranne nel caso dell'operazione R10 (punto 104 lettera c pag. 74 dell'A.D. 2990/2022).

Per tutto quanto sopra esposto si riassumono le conclusioni della valutazione:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- a seguito della richiesta della Società di poter stoccare presso il sito 1, destinato principalmente ai rifiuti di carrozzeria, raccordi idraulici, pastiglie dei freni, pitture e vernici ed altri rifiuti, anche il rifiuto con codice EER 15.02.02* "Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose", allo scopo di soddisfare nuove esigenze/ricieste di mercato nell'ambito della micro raccolta, non si rilevano motivi ostativi a tale richiesta e pertanto la stessa viene assentita;
- a seguito dell'esame della documentazione fornita dalla Società relativamente allo studio di omologa unica, anche in considerazione del parere ARPAL e delle considerazioni riportate nelle premesse del presente atto, condivise anche da questa amministrazione, si ritiene non accettabile la richiesta di omologa unica per i codici 080201, 080111*, 140603*, 200127* per le motivazioni esposte precedentemente.
- si ritiene accettabile la richiesta di omologa unica per i codici EER 080121*, 120116*, 120120*, 150111*, 160113*, 160121*, 200126*.
- relativamente al codice EER 150202*, la richiesta di omologa unica si ritiene accettabile solamente per gli stracci, assorbenti e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose (oli e grassi), mentre non si ritiene accettabile per i rifiuti derivanti dalla filtrazione dell'aria ai fini dell'abbattimento di polveri e solventi.

Lo studio di miscelazione presentato dalla società non permette di valutare la conformità delle operazioni rispetto alle condizioni minime individuate alla prescrizione n. 104 dell'A.I.A. vigente e in generale alle prescrizioni relative al capitolo attinente alle attività di miscelazione dei rifiuti.

In particolare risulta necessaria una valutazione aggiuntiva per ogni EER relativa ai seguenti aspetti:

- compatibilità e analogia del tipo di inquinanti presenti nei diversi EER di cui viene proposta la miscelazione a seconda della loro origine e natura al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza della loro rimozione presso impianti terzi;
- correlazione con il tipo di trattamento finale di smaltimento/recupero a cui i rifiuti vengono destinati sia rispetto alla tipologia di contaminante sia al livello di contaminazione;
- generazione di miscele costituite da rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, che non determini una declassificazione della pericolosità della miscela come conseguenza di una mera diluizione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose contenute nei rifiuti di partenza. Tale miscelazione può essere effettuata solamente allo scopo di ottimizzare le successive operazioni di smaltimento/recupero/trattamento che devono essere esplicitate e dettagliate e comunque mantenendo le caratteristiche di pericolo dei rifiuti costituenti la miscela.

Alla luce di quanto sopra esposto non si ritiene necessario assentire alla miscelazione del codice 160114* Liquido antigelo nel gruppo di miscelazione "Industriale specifico (glicoli) quanto l'autorizzazione non risulta necessaria trattandosi di un mero accorpamento.

Per quanto attiene agli altri EER proposti, al momento non si assente alle richieste formulate dalla Società a causa della mancanza degli elementi di valutazione sopra riportati che potranno essere integrati nello studio, presentati all'Autorità competente che li valuterà anche attraverso un procedimento d'ufficio a completamento della valutazione sin qui già effettuata.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atteso che per l'insediamento in oggetto Liguroil S.r.l. è in possesso di certificazione di qualità ambientale ISO 14001:2015 valida sino al 02.02.2026;

Considerato che la Società ha attestato il pagamento delle spese istruttorie pari a 2.000,00 € effettuato in data 12/04/2024 e calcolato sulla base dei criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regione Liguria n. 953 del 15.11.2019 che ha determinato le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie degli impianti soggetti alla normativa IPPC, da introitarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	3001628	2.000	238/2024

Vista la relazione di chiusura del procedimento predisposta in data 14/06/2024 dal responsabile di procedimento inserita nel relativo fascicolo informatico con n. 38351 del 14/06/2024;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Mara Pagnacco, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 12, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2024/2026, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Atteso che il presente atto deve essere pubblicato sul Portale Ambiente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, in adempimento a quanto disposto dall'art. 29-quater, comma 13 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto

che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- A) di approvare lo stoccaggio del codice EER 15.02.02* "Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose", presso il sito 1;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- B) di negare l'omologa unica per i codici 080201, 080111*, 140603*, 200127* per i motivi esposti nelle premesse del presente atto e di approvare l'omologa unica per i codici EER 080121*, 120116*, 120120*, 150111*, 160113*, 160121*, 200126* e 150202* nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a. l'omologa unica per il codice EER 150202* dovrà riguardare solamente gli assorbenti, gli stracci e gli indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose (oli e grassi). Non potrà essere predisposta un'omologa unica per i rifiuti derivanti dalla filtrazione dell'aria ai fini dell'abbattimento di polveri e solventi;
 - b. le omologhe uniche per i codici EER 080121*, 120116*, 120120*, 150111*, 160113*, 160121*, 200126*, dovranno riguardare solamente le tipologie di rifiuti derivanti dalle attività/settori merceologici indicati nella Tabella 2 di cui alle premesse del presente atto e con le limitazioni indicate nella tabella stessa;
- C) di approvare la costituzione del gruppo di miscelazione "industriale inorganico basi" nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- c. il codice EER 11.01.07* può essere miscelato all'interno del gruppo "industriale inorganico basi" previo accertamento del pH. I rifiuti con un valore verificato di $\text{pH} \leq 6$ dovranno essere gestiti separatamente da quelli aventi un $\text{pH} \geq 8$;
 - d. il codice EER 11.01.07* potrà essere miscelato all'interno del gruppo "industriale inorganico basi", alle stesse condizioni imposte dalla precedente prescrizione, solamente a seguito della presentazione da parte della Società di uno studio che abbia lo scopo di individuare delle sotto categorie del rifiuto sulla base del ciclo di provenienza e delle sostanze pericolose effettivamente contenute nelle soluzioni acquose di lavaggio, che devono essere analoghe e compatibili tra loro (ad esempio: metalli separati da solventi e idrocarburi, ecc.) e con il codice EER 160114* costituente la miscela del gruppo "industriale inorganico basi". Solamente dopo una valutazione positiva da parte di Città Metropolitana di Genova dei criteri di miscelazione presentati dalla Società, basati sulla tipologia di contaminante effettivamente presente nel EER 110111*, potrà essere assentita la miscelazione. La modalità di presentazione dello studio costituisce osservanza della presente prescrizione e la valutazione potrà determinare un provvedimento d'ufficio da parte di Città Metropolitana di Genova;
- D) di non approvare la costituzione del gruppo di miscelazione "industriale organico oli" fintanto che la Società non presenti uno studio che integri i criteri di miscelazione e che dovranno essere valutati positivamente da Città Metropolitana di Genova al fine di autorizzare la miscelazione in questo gruppo. In particolare dovrà essere presentato uno studio che garantisca che i rifiuti costituenti il gruppo di miscelazione "industriale organico oli":
- i. presentino caratteristiche di contaminazione analoghe e compatibili (ad esempio metalli separati da solventi e idrocarburi, ecc.);
 - ii. abbiano un contenuto minimo quantificato in 15% pp di acqua in olio;
 - iii. siano gestiti separatamente in funzione del pH, i rifiuti che presentano un $\text{pH} < 7$ dovranno essere gestiti separatamente da quelli aventi un $\text{pH} \geq 7$;
- E) anche nel rispetto di quanto prescritto al punto 104 lettera e) dell'A.D. 2990/2022, per i rifiuti non pericolosi con codici EER 11.01.12, 16.10.02 e 19.13.08 dovrà essere prevista una separazione del gruppo di miscelazione "industriale organico oli" tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, ovvero dimostrare che la miscela serve ad ottimizzare le successive



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

operazioni di smaltimento/recupero, senza inficiare l'efficacia del trattamento finale, anche correlandola alla tipologia di impianto di destino (punti 109 e 111 dell'A.D. 2990/2022).

RAMMENTA

che è stata valutata non necessaria l'autorizzazione della miscelazione per il codice EER 160114* nel gruppo di miscelazione "industriale specifico (glicoli)" in quanto riguarda unicamente l'accorpamento del citato EER originato da diversi cicli produttivi, ma comunque costituito da soli liquidi antigelo;

che non si potrà prevedere di miscelare rifiuti pervenendo ad una diluizione degli inquinanti finalizzata a renderne la miscela compatibile rispetto ad una destinazione di recupero. La miscelazione di rifiuti destinati a recupero è possibile qualora siano effettuate verifiche di miscelazione e la cui utilità sia adeguatamente motivata in ragione del tipo di trattamento finale, tranne nel caso dell'operazione R10 (punto 104 lettera c pag. 74 dell'A.D. 2990/2022).

infine

DISPONE

- F) di fare salvo quanto non espressamente modificato dal presente atto e contenuto nell'A.D. n. 2990 del 30.12.2022, ivi compresa la scadenza dell'autorizzazione, nonché tutti gli obblighi disposti per legge ed applicabili al caso;
- G) di pubblicare il presente atto nella Sezione Autorizzazioni del Portale Ambiente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova al link <https://ambiente.cittametropolitana.genova.it/it> ;
- H) di introitare le somme di 2.000,00 euro versati da Liguroil S.r.l. secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile.
- I) di trasmettere il presente atto a Liguroil S.r.l.;
- J) di trasmettere il presente atto, per gli aspetti di rispettiva competenza:
 - alla Regione Liguria
 - al Comune di Ceranesi
 - all'ARPAL
 - alla ASL 3
 - alla Sezione regionale della Liguria dell'Albo dei gestori ambientali
 - all'ISPRA.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni

Si informa infine che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. n. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'Atto.

Il presente atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 60 giorni dalla data di perfezionamento dell'istanza del 15.04.2024.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Servizio Tutela ambientale

Oggetto: LIGUROIL S.R.L.. - MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA 2990/2022 - STUDIO DI FATTIBILITÀ PER REDAZIONE DI OMOLOGHE UNICHE, VALUTAZIONE DI UNO STUDIO DI COMPATIBILITÀ DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI LIQUIDI ACQUOSI E VARIAZIONE DEL SITO DI STOCCAGGIO DEL CODICE EER 15.02.02* - IMPIANTO SITO IN VIA B. PARODI, 153A - CERANESI (GE). ACCERTAMENTO IN ENTRATA PARI A EURO 2.000,00

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTRATA	3010002	0	3001628	+	2.000,00					238	2024			
Note:														
TOTALE ENTRATE:				+	2.000,00									
TOTALE SPESE:				+										

Genova li, 17/06/2024

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**